

ESENTE  
ai sensi della L. 1-10-1981, n. 692

*Uff. f. g. e. l.*

COMMISSARIATO REGIONALE PER IL RIORDINAMENTO  
DEGLI USI CIVICI IN ABRUZZO VIALE RENDINA L'AQUILA

*Rep. n. 11  
Proc. n. 345*

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il Commissario Regionale Dott. Ugo de ALOYSIO

506611

Presidente di Sezione della Suprema Corte di  
Cassazione, ha pronunciato la seguente

MINISTRAZIONE PROVINCIALE  
L'AQUILA  
Protocollo 5134  
Categoria N. ( Classe N. )  
Arrivo

SENTENZA

nella causa demaniale iscritta al n. 102 del  
registro generale contenzioso civile dell'anno 1989  
vertente



T R A

Ente Parco Nazionale D'ABRUZZO in persona del  
Presidente in carica con sede in Pescasseroli,  
rappresentato e difeso dagli avv. ti Gregorio  
IANNOTTA e Mario di FELICE ed elettivamente  
domiciliato in L'Aquila Vico Picenze n. 25  
presso lo studio dell'avvocato Alessandro  
GENTILESCHI come da mandato a margine della  
memoria di costituzione ;

17 MAR. 1994  
Registrato all'Aquila il  
al N. 381 Mod. ESENTI

AL DIRETTORE  
(Antonio Franchini)

Ricorrente

E

Comune di CIVILELLA ALFEDENA, in persona del  
Sindaco in carica ;



Comparso di persona

Nonchè

Amministrazione Provinciale di L'Aquila in persona  
del Presidente in carica, rappresentato e difeso  
dall'avvocato Vincenzo De FELICE dell'ufficio  
legale della Provincia, come da mandato a margine  
della comparsa di costituzione a tanto autorizzato  
dalla giunta provinciale con deliberazione n.89  
del 30.1.1990;

E

IANNUCCI Arturo e ANTONUCCI Alvaro residenti in  
CIVITELLA Alfedena ed elettivamente domiciliati  
in L'AQUILA Vico di Pizenze 25 presso lo  
studio dell'avvocato Rodolfo LUDOVICI dal quale  
sono rappresentati e difesi come da mandato a

*margine* della comparsa di costituzione

NONCHE'

MANZARI Vito residente in ROMA Via Giovanni  
BARRACCO n.2 rappresentato e difeso dagli avvocati  
ROBERTO FIOCCA ed Ernesto VENTA, elettivamente  
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in  
L'Aquila Via G.D'Annunzio n. 1 come da mandato  
a margine della comparsa di costituzione.

E

Speciale rappresentanza degli utenti dei diritti

di usi civici del Comune di Civitella Alfedena  
nelle persone di VISCI Romano nato a CIVITELLA  
ALFEDENA il 2.1.1962 ivi residente in Via  
Nazionale n. 32 ; ROSSI Costantino nato ivi il  
1.4.1954 ed ivi residente in Via Nazionale 5 ;  
SANTUCCI Walter nato a Castel di Sangro il  
2.1.1961 e residente in CIVITELLA Alfedena in  
Via G.B. ANTONUCCI n.40 .

Oggetto: Occupazione di terreni di asserita  
natura demaniale civica universale .

CONCLUSIONI delle parti ; gli avvocati IANNOTTA e  
DE FELICE per il Parco insistono nella richiesta  
di adozione , da parte del Commissario , di  
tutti i provvedimenti di sua competenza , con ogni  
conseguenza di legge anche in ordine alle spese;

L'avvocato DE FELICE per L'Amministrazione  
Provinciale con la comparsa di costituzione ha  
fatto presente che l'ente ha provveduto a  
richiedere il mutamento di destinazione di uso  
dei terreni occupati dalla strada e dal  
rifugio - cantoniera e chiede ,pertanto ,che  
il Commissario si pronunci in senso favorevole  
alla legittimazione delle occupazioni suddette ;

L'avvocato LUDOVICI per IANNUCCI ed ANTONUCCI  
all'udienza del 14.5.93, chiede che voglia il



Commissario , contrariis reictis , ritenere  
inammissibile ed improcedibile il ricorso da  
Parco Nazionale d'Abruzzo e rigettare nel merito  
le domande da questo avanzate con illimitata  
salvezza e vittoria delle spese legali ; con la  
comparsa conclusionale depositata il 9.7.1993 ha  
chiesto << voglia il Commissario ritenere la  
carenza di legittimazione ad causam dell'ente  
parco e, per questo , condannarlo alle spese di  
causa ; voglia inoltre ritenere la necessità del  
mantenimento della strada che porta alla  
località la CAMOSCIARA e rimettere la causa in  
istruttoria al fine di rettificare gli errori  
commessi dal C.T.U. specie nella localizzazione  
delle quote già legittimamente attribuite ai  
cittadini del Comune ; in via del tutto  
subordinata e salvo gravame , voglia subordinare  
la reintegrazione dei fondi venduti ai convenuti  
all'espletamento delle procedure amministrative  
dirette alla sdemanializzazione ed al loro esito  
- Gli avvocati FIOCCA e VENTA con la comparsa di  
costituzione , hanno chiesto il rigetto delle  
domande rivolte contro il dott. Vito MANZARI  
e contro l'amministrazione Provinciale  
dell'Aquila perchè costituita di

2) declaratoria di esistenza della strada sulle particelle di cui alla domanda rivolta contro la provincia e di demanialità della strada medesima - 3) declaratoria del diritto di uso comune e di uso speciale da parte del dott. MANZARI sulla menzionata strada - 4) condanna dell'amministrazione Provinciale dell'Aquila e dell'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo alla rimozione della sbarra che ostruisce l'accesso alla strada medesima ed alla rimozione degli appoggi della sbarra realizzati sul demanio nonché del cartello indicante l'orario di chiusura della strada .

Chiede disporsi consulenza tecnica di ufficio sulla natura dei beni oggetto del giudizio , sull'esistenza della strada e sulle opere di chiusura infisse al suolo .

La Speciale Rappresentanza chiede 1) sia lasciata inalterata la strada oggi della Provincia denominata n. 83 della CAMOSCIARA in quanto , in caso di chiusura , si annullerebbero tutte le utilità che la collettività trae dai demani civici ;

2) sia accertato il posizionamento delle due particelle per cui è causa e, ove esse dovessero



5

risultare estranee alla quotizzazione, sia disposta la loro reintegra in favore della collettività.

#### Svolgimento del processo

A seguito di ricorso pervenuto il 5.9.1989 con il quale il presidente dell'ente parco nazionale d'Abruzzo segnalava l'abusiva occupazione, ad opera di privati e della locale Amministrazione Provinciale, di suoli di asserita natura demaniale di uso civico, questo Commissario ordinava la personale comparizione innanzi a se delle parti indicate in epigrafe, ad oggetto di sentir dichiarare la suindicata qualitas soli dei terreni rispettivamente occupati dall'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, da IANNUCCI Arturo, da ANTONUCCI Almaro e da MANZARI Vito; sentir per l'effetto dichiarare la nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti di disposizione di siffatti beni ed ordinarne la reintegra al Comune di CIVITELLA ALFEDENA, con la condanna dei nominati abusivi occupatori all'immediato rilascio dei beni stessi.

All'udienza prefissata ed in prosieguo si costituivano il ricorrente ed i resistenti -eccettuati il Comune di CIVITELLA ALFEDENA e la

speciale rappresentanza degli utenti dei diritti civili dello stesso ente territoriale per i quali comparivano personalmente i rappresentanti legali, che avanzavano richieste varie nel rito e nel merito.

Il Commissario, ritenutane la necessità, disponeva su richiesta del dott. Vito MANZARI, di ANTONUCCI Alvaro, di IANNUCCI Arturo e del Sindaco del suddetto comune che rilevava l'inesattezza di taluni degli estremi catastali che distinguevano i fondi di presunta natura demaniale civica, una consulenza tecnica assegnando al C.T.U. dott. Ing.

Donato SANTILLI il seguente quesito "previo sopralluogo e descrizione dei luoghi ne identifichi la natura allodiale o demaniale civica, tenendo conto anche della sentenza della Gran Corte di Napoli approvata con Regio Assenso 13.XII.1820, dichiarata regolare ed approvata dalla Gran Corte dei Conti in data 9.3.1826; tenga altresì, conto di tutta la documentazione esibita dalle parti e di quella che gli esibiranno in sede di sopralluogo, nonché di tutta la documentazione esistente nei pubblici uffici".

Depositata la relazione peritale ed integrata la medesima a seguito dei chiarimenti richiesti, con

7



ulteriore relazione, la causa veniva riservata a sentenza, concludendo le parti come trascritto in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dai resistenti IANNUCCI ed ANTONUCCI, di carenza di legittimazione ad causam del ricorrente ente parco, con la conseguente declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso dal medesimo avanzato, giacchè secondo i deducenti, il procedimento speciale demaniale riservato dalla legge n. 1766/1927 ai Commissari agli usi civici potrebbe avere inizio su istanza degli interessati, giusta gli artt. 3 e 29 legge anzidetta e 76 regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26.2.1928 n. 832 o su richiesta della Regione subentrata all'ex Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per effetto del D.P.R. 616/1977, ai sensi degli artt. 37 legge n. 1766/1927 e 10 legge 10.7.1930 n. 1078.

L'eccezione è infondata.

Premesso che già con la richiamata sentenza del lontano 25.5.1925 n. 2, l'allora Commissario agli Usi Civici dell'Abruzzo ebbe a chiarire il concetto che in materia di usi civici -avente carattere di



affinità con la materia penale in cui l'azione per i reati, eccezion fatta solo per quelli perseguibili ad istanza di parte, viene esercitata dal pubblico ministero, il che non toglie anche alla parte lesa il diritto all'azione in concorso con quella spiegata dal P.M. -ciascun singolo cittadino ha il diritto di provvedere direttamente e senza nessuna preventiva autorizzazione, alle azioni ed ai ricorsi relativi agli usi civici spettanti al Corpus dell'Università, si osserva che secondo la giurisprudenza formatasi dopo l'entrata in vigore della legge 1766/1927 il procedimento che disciplina l'accertamento dei diritti di usi civici e dei terreni da questi gravati, demandato alla giurisdizione speciale del Commissario agli Usi Civici, è solo in parte assimilabile al procedimento di cognizione ordinaria, giacché alle regole che disciplinano quest'ultimo procedimento deroga il principio inquisitorio, per cui il commissario ha poteri per i quali non è vincolato neanche al principio della domanda, ma solo a quello del contraddittorio.

Ne consegue che non si applica, nel procedimento demaniale, il principio dispositivo e quello dell'interesse all'azione regolato dall'art. 100

g.



C.P.C., cosicchè chiunque, ente pubblico o privato può proporre istanze al Commissario affinchè attivi il procedimento diretto all'accertamento dei diritti di usi civici, con tutte le ulteriori statuizioni senza che, a tal fine, sia necessaria l'indagine sulla legittimatio ad causam.

Senonchè l'ente parco ha, in ogni caso, un interesse ad agire in relazione alle finalità istituzionali derivantigli dalle proprie leggi istitutive, poichè le opere realizzate sui terreni di asserita natura demaniale civica non risultano essere state autorizzate nè dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 1766/1927 nè dall'ente parco medesimo sicchè sono in palese contrasto con le finalità di tutela ambientale proprie dell'anzidetto ente.

Orbene l'interesse all'accertamento della illegittimità di tali opere costituisce un interesse processualmente riconosciuto per cui è idoneo a configurare la legittimatio ad causam.

Nel merito si rileva che, per la risoluzione della lite, notevole ausilio si rinviene negli accertamenti espletati dal C.T.U. dott. ing. Donato SANTILLI e da lui consacrati nelle due relazioni peritali agli atti, con la prima

alle quali dopo aver identificato la linea di confine tra la zona di pertinenze del Comune e quella dell'ex duca stabilita dalla gran Corte dei Conti con sentenza 21.2.1825 approvata dal Sovrano con R.D. 5.3.1825, ed esaminato il vecchio titolo, nonché le vendite effettuate a privati dal Comune di Civitella Alfedena e le occupazioni da parte di enti e privati, è pervenuto alle seguenti conclusioni:

1) tutti i terreni occupati dalla strada provinciale n. 81 denominata la Camosciara, lunga mt. 2.900 e larga mt. 7,00, censita con il foglio 4 partt. 131; con il foglio 12 partt. 19 - 21 - 176 - 232 - 268 - 336; con il foglio 13 partt. 65 - 311 - 356; con il foglio 14 partt. 12 - 17 - 18, nonché tutti gli altri suoli comunali che dovessero risultare occupati dalla stessa strada, sono da ritenersi di natura demaniale civica, ad eccezione dei terreni distinti con la partt. 366 del foglio 12 e con la partt. 238 del foglio 13; deve ritenersi di natura demaniale civica anche la zona di terreno occupata dalla casa cantoniera, censita con il foglio 14 partt. 17, e non con il foglio 12 partt. 366 come è stato erroneamente scritto nell'atto introduttivo di lite;



11

2) il suolo occupato da IANNUCCI Elio, dante causa  
di IANNUCCI Arturo, distinto in catasto con il  
foglio 14 part. 20, derivante dal frazionamento  
della part. 17 esteso mq 303, alienato allo  
IANNUCCI dal Comune di CIVITELLA ALFEDENA nel 1961  
per una superficie di mq 220 e quello occupato da  
ANTONUCCI Alvaro, distinto con lo stesso foglio 14  
part. 30, derivante dal frazionamento della  
medesima part. 17, esteso mq 200, alienato dal  
suddetto Comune all'ANTONUCCI, nel 1959 con  
deliberazione consiliare 21.4.1959 n. 9; quello  
occupato da MANZARI Vito, distinto con il suddetto  
foglio 14 part. 31 (ex 5/b) derivante dal  
frazionamento della part. 5, esteso mq 1980 a lui  
alienato dal citato ente territoriale con atto  
7.5.60, sono tutti da ritenere di natura demaniale  
civica, come pure tutte le ulteriori occupazioni  
denunciate quali le opere di presa, la strada di  
accesso al villino del MANZARI lunga mt. 50, e la  
zona da lui recintata estesa mq 200, che insistono  
tutte su suolo di natura demaniale di uso civico  
distinto con il foglio 14 part. 5.

Tali conclusioni sono fatte proprie dal giudice  
siccome corrette, avendo trovato conforto di verità  
ed obiettivo riscontro nei numerosi ed attendibili

documenti esaminati dal C.T.U.; allegati alla propria relazione peritale; nell'esito degli accertamenti storico-catastali, condotti sul catasto attuale e su quello provvisorio; nella fotocopia della pianta topografica rinvenuta dal C.T.U. in seguito alla redazione della consulenza, in un archivio privato di CIVITELLA Alfedena che rappresenta una riproduzione del 1889 della mappa redatta nel 1825 dai periti PERRETTI BONITATIBUS e ISE<sup>e</sup> e conferma le conclusioni del C.T.U. ing. SANTILLI; gli atti demaniali custoditi nella conservatoria di questo Commissariato, ossia la relazione storico-giuridica per l'identificazione e determinazione dei demani di CIVITELLA Alfedena redatta dall'istruttore demaniale ing. Giacomo FINZIA nel Settembre 1938.

In relazione alle richieste avanzate dal difensore di IANNUCCI ed ANTONUCCI di verificare ed individuare nell'attuale catasto geometrico, i confini della quotizzazione avvenuta nel 1813, regolarmente approvata e munita di regio assenso, ma contestata dall'ex barone, per cui la Gran Corte di Napoli, con sentenza del 5.3.1825 ne limitò l'estensione per averne riconcessa una



parte: all'ex barone , cosicchè tale  
quotizzazione dovrebbe considerarsi valida a  
tutti gli effetti di legge per la parte restata  
al comune , mentre per la parte assegnata all'ex  
barone essa sarebbe stata di fatto annullata;  
giacchè le quote furono ritenute di natura  
burgensatica , ossia private , il C.T.U. ha  
ribadito con la perizia integrativa,  
l'esattezza delle conclusioni su riportate,  
specificando che; a) non fu la quotizzazione  
ad essere annullata bensì l'ordinanza del  
Commissario Regio che fissava i demani  
comunali rispetto alla proprietà dell'ex barone;  
b) il decreto 3.XII.1808 sancì la maniera di  
dividere le terre comunali e stabilì che tutti  
i cittadini concorressero all'assegnazione in  
seguito alla richiamata sentenza del 1825  
per cui taluni dei terreni assegnati nel 1813  
furono riassorbiti nel patrimonio baronale;  
c) che dal confronto tra le zone interessate  
dalla quotizzazione del 1813 con le attuali  
mappe catastali, emerge che i terreni in  
questione non facevano parte dei terreni  
demaniali civici divisi ed assegnati con la  
quotizzazione .

Lo stesso C.T.U. poi, ha precisato all'udienza del 15.3.1991 che per quanto concerne l'area occupata dalla strada provinciale della CAMOSCIARA e dalla casa cantoniera, i dati catastali trascritti nell'atto introduttivo di lite non erano esatti, come risulta a pagina 16 della relazione peritale da lui redatta mentre sono esatti quelli da lui identificati in sede di perizia; per quanto concerne il suolo recintato esteso mq. 200, esso risulta ricompreso nella particella maggiore n. 5 del foglio 14. Al riguardo non è necessario appurare chi ebbe ad apporre la recinzione; una volta che in ogni caso tale suolo deve essere reintegrato al Comune stante la sua natura demaniale civica. In ordine al terreno censito con il foglio 14 part. 31 egualmente di natura demaniale civica, esso secondo il difensore del MANZARI è esteso mq. 1280 come dall'atto di compravendita stipulato in forma pubblica amministrativa dal Segretario comunale di Civitella Alfedena in data 7.5.1960 Rep. n. 42 con il quale il suddetto Comune ebbe a venderlo al MANZARI. Secondo il C.T.U., invece, è esteso mq. 1980, con una differenza di mq. 700 in più rispetto al contratto



anzidetto -

L'accertamento sull'effettiva superficie di tale appezzamento non è però necessario, dato che in ogni caso, trattandosi di bene avente la sua indicata qualitas, soliti, abusivamente occupato dal MANZARI, stesso deve essere reintegrato al Comune -

Nè è necessario accertare la natura del suolo su cui insiste la sbarra apposta all'inizio della strada provinciale « La Camosciara » come richiesto dal difensore del MANZARI, data l'inconferenza dell'accertamento stesso.

Dichiarata quindi la natura demaniale di uso civico dei suoli, per la quale è causa deve, per l'effetto essere dichiarata la nullità assoluta ed insanabile degli atti di disposizione di essi ed ordinarsene la reintegrazione al Comune di Civitella in Alfedena con la condanna degli abusivi rispettivi occupatori al loro rilascio nella disponibilità del ripetuto ente territoriale.

Il ricorrente ente parco ha chiesto altresì la concessione di provvedimenti di natura cautelare urgente *ex art. 14 R.D. 1928/332* poiché sono del tutto illegali le opere realizzate dall'Amministrazione provinciale, da IANNUCCI Arturo; da ANTONUCCI



Almaro e da Vito MANZARI quanto al suolo esteso mq. 200 recintato con rete metallica sorretta da paletti di ferro ed all'appezzamento di cui al foglio 14 part. 31 (ex 5<sup>bb</sup> derivante dal frazionamento della part. 5 ) estesa mq. 12.800 o 1980, nonché al terreno occupato dalla strada di accesso alla sua proprietà lunga mt. 50, , oltre alle opere di captazione delle acque realizzate da tutti e tre i nominati MANZARI IANNUCCI e ANTONUCCI, ed ha sempre insistito per l'accoglimento di tale richiesta .

Al riguardo considerato che la zona della CAMOSCIARA è costituita in regime di riserva integrale per cui è oggetto di particolare tutela e che l'illecito esercizio di attività commerciali, nonché l'intenso traffico veicolare, con il conseguente afflusso indiscriminato di visitatori ,potrebbero causare grave ed irreparabile danno alla natura di uso civico di tutta la suddetta località di incomparabile bellezza che potrebbe , pertanto, restare irrimediabilmente danneggiata, si dispone che insieme alla reintegra venga ordinata la chiusura immediata dei due esercizi commerciali gestiti da IANNUCCI Arturo e da



ANTONUCCI Almaro, e che il traffico veicolare sulla strada provinciale della Camosciara sia vietato non solo nelle ore notturne, come hanno già concordato la provincia dell'Aquila e l'ente parco, ma anche in quelle diurne, ad eccezione delle auto che trasportano invalidi, anziani e delle auto in servizio di emergenza (Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e simili, nonché degli automezzi di coloro che abitano nella zona).

L'interdizione nelle ore diurne resta limitata al periodo dei tre mesi estivi; quella nelle ore notturne ha, invece, sempre vigore. Quanto alle richieste della speciale rappresentanza degli utenti dei diritti di usi civici di Civitella Alfedena, la cui evocazione in giudizio si è resa necessaria a attesa del conflitto di interessi causato dall'aver al suddetto comune disposto illegittimamente dei terreni demaniali di uso civico appartenenti alla collettività dei naturali del posto; titolare dei diritti civici e proprietaria dei beni dai medesimi gravati, si osserva che il progetto di verifica dei demani civici di CIVITELLA ALFEDENA dovrà essere fatto da un perito demaniale nominato dalla Regione Abruzzo,

plare? alla quale, quindi, la stessa rappresentanza dovrà  
sia rivolgersi, mentre in ordine alle altre richieste,  
anno quali la regolamentazione del traffico sulla  
E. suddetta strada provinciale e la reintegra in  
ad favore del Comune dei terreni risultati di natura  
19 demaniale civica si è provveduto come si è dianzi  
a esposto.

Debbono essere confermati i decreti commissariali  
di liquidazione di spese e competenze al C.T.U. in  
data 4.5.1992 n. 615 di cron. e 31.1.1991 n. 75 di  
cron.; le spese legali sostenute dall'ente parco  
l'unica parte vittoriosa nel presente giudizio  
liquidate in complessive f. 5.000.000 di cui  
4.000.000 per onorario e f. 800.000 per diritti di  
procuratore, vanno poste a carico dei soccombenti  
Amministrazione provinciale di L'Aquila, MANZARI  
Vito, IANNUCCI Arturo e ANTONUCCI Alvaro.

P.Q.M.

Il Commissario Regionale definitivamente  
pronunciando sulla causa segnata in epigrafe,  
uditi i procuratori delle parti costituite, reietta  
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,  
così provvede:

1) dichiara la natura demaniale di uso civico dei  
terreni ubicati in agro di CIVITELLA ALFEDENA,



occupati (a) dalla Amministrazione provinciale di L'Aquila, censiti nel N.C.T. con il foglio 4 part. 131; con il foglio 12 partt. 19 - 21 - 176 - 232 - 268 - 336; con il foglio 13 partt. 65 - 311 - 356; con il foglio 14 partt. 12 - 17 - 18; nonchè di tutti gli altri suoli che dovessero risultare occupati dalla strada provinciale denominata "la Cambosciara" e del terreno occupato dalla casa cantoniera, sia che ricada sul suolo censito con il foglio 14 part. 17 che sul suolo censito con il foglio 12 part. 336; (b) da IANNUCCI Elio censito con il foglio 14 part. 20 (ex 17 di mq 303; c) da ANTONUCCI Alvaro censito con il foglio 14 part. 30 di mq 200; d) da MANZARI Vito censito con il fl. 14 part. 15 esteso mq 200 e con lo stesso foglio 14 part. 31 ex 5 (b) derivante dal frazionamento della part. 5, esteso mq 1980 o 1280; nonchè delle zone occupate dalla strada di accesso alla villa del MANZARI, di lunghezza mt. 50 e dalle opere di presa dell'acqua e dalle fosse a settiche, tutte insistenti sul terreno distinto con il foglio 14 part. 5;

2) per l'effetto dichiara la nullità assoluta ed insanabile di ogni e qualsiasi atto di disposizione degli stessi suoli, ivi compresi: la deliberazione

consiliare del Comune di CIVITELLA ALFEDENA n. 10

del 19.6.1962 di impegno a cedere gratuitamente

all'Amministrazione provinciale, il suolo "di

proprietà comunale" strettamente indispensabile,

per la costruzione della strada denominata la

"Camosciara", facendo salvi i diritti dei terzi; n.

21 del 20.7.1961 di cessione di suolo comunale a

IANNUCCI Elio nella medesima località. La

Camosciara, esteso mq 220; n. 9 del 21.4.1959 di

cessione di suolo comunale esteso mq 200 censito

con il foglio 14 part. 17 accertato dal C.T.U.

quale part. 20 per frazionamento dall'originaria

part. 17 ad ANTONUCCI Alvaro; n. 10 del 21.4.59 di

cessione a MANZARI Vito di mq 200 di suolo comunale

censito con il foglio 14 part. 25 (accertata dal

C.T.U. quale part. 5) contratto redatto in forma

pubblica amministrativa dal Segretario comunale di

CIVITELLA ALFEDENA il 7.5.1960 rep.n. 42 di

cessione allo stesso MANZARI di mq 1280 di suolo

comunale censito con il foglio 14 part. 5;

3) ordina per conseguenza la reintegra degli stessi

beni al Comune anzidetto e condanna i rispettivi

abusivi occupatori su nominati di essi al loro

immediato rilascio nella disponibilità del ripetuto

ente territoriale;

21.



4) dispone che in via cautelare e d'urgenza siano immediatamente chiusi i due esercizi commerciali realizzati da IANNUCCI Elio, dante causa di IANNUCCI Arturo e da ANTUNUCCI Almaro nella cennata località La Camosciara, sui terreni demaniali civici come sopra descrittione, che il traffico veicolare sulla strada provinciale "La Camosciara" sia interdetto non solo nelle ore notturne, come già stabilito di comune accordo tra l'Amministrazione provinciale e l'Ente parco d'Abruzzo, ma anche nelle ore diurne limitatamente alla stagione estiva, ad eccezione dei veicoli che trasportano invalidi, anziani e altre categorie meritevoli di tutela e degli automezzi in servizio di ordine pubblico e di emergenza, e delle forze dell'ordine, delle Forze dell'Ordine, della Croce Rossa, dei vigili del fuoco e simili *prochi degli abitanti*

5) conferma i decreti commissariali di liquidazione di spese e competenze del C.T.U. dott. ing. Donato SANTILLI in data 31.1.1991 n. 75 di cron. e 4.5.1992 n. 615 di cron.;

6) pone le spese di lite sostenute dall'ente parco nazionale d'Abruzzo a carico solidale dei soccombenti: MANZARI Vito, IANNUCCI Arturo, ANTONUCCI Almaro ed Amministrazione provinciale di

Aquila, liquidandole in £ 5.000.000, di cui £  
1.000.000 per onorario e £ 800.000 per diritti di  
avvocato, oltre IVA e C.P.A..

dispone che a cura della Segreteria la presente  
sentenza sia trascritta nella conservatoria dei  
pubblici registri immobiliari di L'Aquila e siano  
adempite le necessarie volture catastali a che  
copia di essa sia inviata all'Ispettorato  
regionale delle Foreste della stessa città per  
controlli sulla sua esecuzione.

si decise in L'Aquila l'8.3.1994.



IL COMMISSARIO REGIONALE  
IL COMMISSARIO REGIONALE  
Presidente del Tribunale  
della Corte di Cassazione  
(Dr. Ugo de ALOYSIO)

*Ugo de Aloysio*

in Segreteria il giorno 16.3.94

IL SEGRETARIO

*10*

COMMISSARIATO REGIONALE  
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVILI

COPIA conforme all'originale  
in N. 23 facciate  
L'Aquila, li 31.3.94 IL SEGRETARIO

*10*

COMMISSARIATO REGIONALE  
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVILI

COPIA conforme all'originale

in N. 23

L'Aquila, li 27.3.94 IL SEGRETARIO

*10*